D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo codice della strada.

Art. 60 *Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri* (318) (312)

1. Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico. (319)

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri (313) . (320)

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (314) nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri (313) , per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. (315)

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento. (316)

6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti

per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (317) ad euro 344 (317) se si tratta di autoveicoli, o da euro 42 (317) ad euro 173 (317) se si tratta di motoveicoli.

---

(312) A norma dell'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214*, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(313) A norma dell'*art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Dipartimento per i trasporti terrestri".

(314) A norma dell'*art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(315) Comma modificato dall'*art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 2-quater, D.L. 27 giugno 2003 n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214*.

(316) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2-quinquies., D.L. 27 giugno 2003 n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214*.

(317) Importo elevato dall'*art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall'*art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'*art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'*art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'*art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall'*art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall'*art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'*art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'*art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(318) Rubrica così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. a-novies), n. 3), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(319) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. a-novies), n. 1), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(320) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a-novies), n. 2), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.